

CTR BARI

**Riscossione
sospesa se
c'è danno**

DI CLAUDIA MARINOZZI

Riscossione sospesa per l'avviso di accertamento in relazione al quale pendono ricorso per Cassazione qualora da essa potrebbe derivare un danno grave e irreparabile al contribuente (cosiddetto *periculum in mora*). Questo quanto affermato dall'ord. n. 217/2016 della Ctr Bari, sez. Lecce in attuazione del nuovo art. 62-bis del dlgs 546/1992. Tale disposizione, introdotta dal dl 156/2015 prevede la facoltà per il contribuente che abbia proposto ricorso per Cassazione di chiedere ai giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata di sospendere l'esecutività «allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile». Allo stesso fine è garantita anche la possibilità di chiedere la sospensione dell'atto. La norma, in particolare, subordina la sospensione all'esistenza del *periculum* che potrebbe derivare nei confronti del contribuente dall'esecutività dell'atto o della sentenza senza alcuna possibilità per i giudici di valutare la fondatezza della difesa da esso proposta (cosiddetto *fumus boni iuris*). Tale elemento infatti è «già stato valutato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede la sospensione impugnata innanzi alla Suprema Corte» (circ. 38/2015). L'esclusione del *fumus* dagli elementi che devono essere valutati dalla Commissione per la concessione della sospensione, in tale fase di giudizio, ha una portata innovativa. In passato infatti la Cassazione, nell'ammettere la possibilità di sospensione cautelare della sentenza tributaria d'appello, aveva affermato che «la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del *fumus* dell'istanza cautelare e del *periculum*» (Cass. 2845/2012). Alla luce della nuova norma il contribuente, che propone ricorso per Cassazione, potrà ottenere, nelle more del giudizio di legittimità, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e/o dell'atto qualora da essi possano derivare danni gravi. In tal caso dovrà essere presentata apposita istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza, da notificare anche alla controparte.